



FOGLIO INFORMATIVO 9.1.0.

(AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI BANCA DI ITALIA SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI DEL 29/7/2009 PUBBLICATE SULLA G.U. SUPPLEMENTO ORDINARIO DEL 10/09/2009 N. 210)

AGGIORNAMENTO N. 12 del 15/12/2011**PEGNO**

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO	
Denominazione	BANCA POPOLARE DI ROMA Spa
Forma giuridica	Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Rm n. 04245811007
Sede legale e amministrativa	Via Leonida Bissolati, 40 - 00187 Roma
Telefono e Fax	06/4203411 – 06/42034123
Indirizzo telematico	Web site: www.poproma.it – e-mail: direzione.generale@poproma.it
Codice ABI	5650/7
Iscrizione all'Albo delle banche presso B.I.	Iscritta all'Albo delle Banche n. 5215
Gruppo Bancario	Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
Capitale sociale al 31/12/2010	€ 48.637.592,00
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Nazionale di Garanzia

In caso di offerta fuori sede

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Copia consegnata da _____ in data _____
(timbro e firma del Promotore Finanziario)

Indirizzo , telefono, email del P.F. _____

Firma del cliente per avvenuta ricezione (da conservare a cura del P.F.) _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Caratteristiche**

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Nel caso di beni mobili, la garanzia si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (Decreto Legislativo n. 213/1998, Testo Unico Finanza e Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22/2/2008).

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di far vendere il bene dato in garanzia oppure i titoli e strumenti finanziari costituiti in pegno e di soddisfarsi sul ricavato;
- Possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

L'operazione non comporta oneri economici diretti.

E' prevista l'imposta di bollo pari a € 14,62 il cui recupero è effettuato con periodicità mensile, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Spesa invio comunicazioni 1,35

Estinzione del pegno

Il pegno si estingue nel caso di:

- estinzione del debito garantito;

- inadempimento delle obbligazioni garantite. In tale caso la Banca, può far vendere, con il preavviso scritto di 5 giorni ove il garante sia un soggetto diverso dal debitore – in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario.

Ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento la Banca nella sua qualità di creditrice pignorataria è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di preavviso, ad esercitare il diritto di riscatto.

Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, la Banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.

Sul prezzo netto ricavato la Banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, sempre fermo quanto disposto nel contratto.

Ove siano stati costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati, la Banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato.

Reclami:

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R (Banca Popolare di Roma - UFFICIO RECLAMI – Via Leonida Bissolati, 40 – 00187 Roma) o per via telematica (direzione.generale@poproma.it). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta ferma la possibilità per il Cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Gestione accentrata: modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.

Strumenti finanziari: azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interessi, ecc.; i contratti di scambio a pronti contro termine su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti contro e a termine su tassi di interesse, su valute ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.